



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Handwritten signatures]

Protocollo n. 5234/Int/2011 del 28/11/2011

Spett.le

*Al Sig. Sindaco Peppino Vallone
Al Dirigente del Personale
Al Dirigente Settore Finanziario
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale*

OGGETTO: Delibera di Giunta n. 341/2011.

Il collegio in data 18.11.2011 ha ricevuto a mezzo e-mail proveniente dall'ufficio di segreteria su disposizione del Vice Segretario Generale Dr. Clausi Domenico e del Dirigente del settore Avv. Scalera Vincenzo delibera di Giunta Comunale n.341 del 10/11/2011.

In merito alla suddetta delibera il collegio richiama quanto già espresso nella propria nota protocollo n. 3911 del 30 agosto 2011.

Inoltre intende puntualizzare, visto che nella delibera 341/2011 sono state, tra l'altro, evidenziate considerazioni del collegio, che la determinazione del rapporto tra spese di personale e spese correnti non è il frutto di un ripensamento del collegio, ma di una evoluzione nell'interpretazione della norma e degli stessi orientamenti della Corte dei Conti. L'esclusione delle categorie protette previsto nella delibera 341/2011 di fatto modifica arbitrariamente il rapporto spesa del personale/spese correnti comunicato con la citata nota e segnalato alla corte dei conti con il questionario al bilancio di previsione 2011. L'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e tipologia contrattuale da parte degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, sostituendo il limite precedentemente previsto del 50% della spesa corrente. Con la deliberazione n. 27/CONTR/11 del 12.05.2011 la Corte dei Conti a sezioni riunite, ha chiarito che la decorrenza della modifica introdotta con il comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010, viene inequivocabilmente fissata al 1° gennaio 2011. Ma la questione più rilevante affrontata dalle Sezioni Riunite concerne il significato da attribuire all'espressione "spese di personale". La Corte rileva che la voce "spesa di personale" assume una composizione diversa a seconda che la si riferisca:

- agli obiettivi del patto di stabilità interno;
- al contenimento della spesa di personale;
- al controllo e monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA..

La Corte chiarisce che nel meccanismo di raffronto tra la spesa corrente e la spesa di personale, trattandosi non già di un mero obbligo di riduzione della spesa, ma di uno specifico limite strutturale alle assunzioni, dovrebbe essere utilizzata una nozione di spesa di personale estesa a tutte le componenti siano esse incluse o escluse dall'applicazione del comma 557. Ne deriva, secondo la Corte, che la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse. A tal proposito, la Corte ha affermato che per verificare se l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia uguale o superiore al 40%, occorre prendere in considerazione sia le voci dell'aggregato spese di personale assunte ai fini dell'applicazione del comma 557, sia l'ulteriore correttivo di includere le voci escluse dal comma 557. Sul punto, si deve rammentare che il comma 557, dell'art. 1 della Legge 296/2006, a seguito dell'intervento operato dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, ha assunto una nuova formulazione con la quale lo stesso legislatore ha espressamente indicato, nel dettaglio, le voci di spesa da ricomprendere o escludere da tale computo. In stretta correlazione con la questione del rispetto del rapporto di incidenza tra spese di personale/spese correnti, le Sezioni Riunite evidenziano che per il calcolo del predetto



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

parametro occorre necessariamente fare riferimento alla gestione di competenza e quindi agli impegni quale parametro di gestione effettiva del bilancio. Ne deriva che il parametro di incidenza di cui al comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010 deve necessariamente essere tratto dal rendiconto approvato. Tuttavia la Corte, in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra l'inizio del nuovo esercizio finanziario e il termine di approvazione del rendiconto, in caso di specifiche e motivate esigenze, prevede la possibilità di assumere quale parametro di riferimento per il calcolo dell'incidenza, pur trattandosi di documenti che non hanno il sigillo dell'ufficialità, documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

Pertanto, il collegio ritiene che l'incidenza della spesa del personale del solo ente al netto, dunque, delle società partecipate non possa essere diversa da quella già segnalata con la nota n. 3911 del 30 agosto 2011.

Infine, il collegio in merito alla delibera in oggetto ed in generale richiama le funzioni importanti che deve assumere il Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97 del TUEL quale elemento importante che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità delle azioni amministrative alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

L'organo di revisione

Salvatore...
...
...